

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MASSIMO CARATELLI

Seduta del 22/12/2025

FATTO

1. In base alla dinamica riferita da parte attrice, l'istante – contitolare con la moglie di un conto corrente radicato presso l'intermediario resistente –, nel mese di settembre 2024, ha messo in vendita la propria autovettura di pregio su un portale specializzato, ad un prezzo di euro 90.000,00. A gennaio 2025, l'istante è stato contattato tramite WhatsApp da un potenziale acquirente con cui ha intrattenuto trattative per la vendita dell'auto che è stata infine conclusa ad un prezzo di euro 85.000,00. In data 20 gennaio 2025 le parti si sono incontrate. L'acquirente ha provato l'autovettura e ha consegnato al ricorrente l'assegno circolare per un importo di euro 85.000,00.

Prima di procedere alla formalizzazione del contratto presso un'agenzia specializzata, il proponente e l'acquirente si sono recati presso una filiale della resistente per chiedere la cd. bene emissione dell'assegno circolare emesso da altro intermediario. Un impiegato della filiale, al fine di verificare la bene emissione del titolo, chiamava la presunta banca emittente al numero fornitogli dallo stesso acquirente e confermava la genuinità del titolo.

Il ricorrente consegnava l'assegno all'impiegato della banca e si recava presso l'agenzia auto per firmare il contratto di compravendita con relativo passaggio di proprietà, quindi il compratore si allontanava con l'auto appena acquistata.

Il giorno successivo l'assegno circolare veniva stornato in quanto contraffatto. L'istante ha sporto denuncia presso i carabinieri e in quell'occasione ha scoperto che il presunto acquirente aveva altresì falsificato i documenti utilizzando quelli di altra persona; le indagini sono ancora in corso ma l'autovettura non è stata ritrovata.

Tanto premesso, il ricorrente riferisce che la banca negoziatrice è responsabile per non aver utilizzato la diligenza dell'accorto banchiere ex art. 1176 c.c., posto che già a prima vista l'operatore avrebbe dovuto accorgersi che l'assegno era stato emesso dalla BCC di Bareggio, in realtà inesistente come

risulta dal sito del gruppo bancario del soggetto asseritamente emittente. Al contempo, l'assegno non rispettava le prescrizioni della Circolare ABI del 22 marzo 2016, posto che sotto l'importo scritto in lettere e sotto il nome del beneficiario è presente una linea continua che non doveva esserci. Il QR code risulta non centrato e i caratteri per la compilazione del titolo non sono quelli conformi: per esempio è presente lo zero nella data e nel valore scritto in lettere; c'è una diagonale non prevista nella normativa specifica, così come la lettera "n" del nome del beneficiario. Aggiunge l'istante che l'operatore bancario ha chiamato un numero fornitogli dal sedicente acquirente ricevendo la bene emissione da un complice del truffatore, senza aspettare di ricevere una conferma scritta. Il danno subito è, dunque, pari all'importo facciale dell'assegno ossia 85.000,00 euro. Il ricorrente ha adottato tutte le tutele del caso, chiedendo alla banca di verificare la bene emissione e chiedendo i documenti del sedicente acquirente poi verificatisi falsi seppure verificati dall'agenzia specializzata dove è stato concluso il contratto di compravendita. Ciò posto, il ricorrente chiede la restituzione dell'importo di euro 85.000,00, oltre rivalutazione monetaria dal giorno del reclamo e spese di assistenza legale pari a euro 500,00.

2. Alle contestazioni replica la convenuta, la quale eccepisce, anzitutto, l'inammissibilità del ricorso per litispendenza, posto che le Disposizioni ABF alla Sez. I, par. 4, prevedono che *"non possono essere inoltre proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria, salvo quanto previsto dall'art. 5, commi 1-bis e 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28"*. In particolare, i fatti inerenti alla truffa subita dal ricorrente sono già oggetto di indagini di polizia e il cassiere dell'agenzia, convocato in data 4 febbraio 2025 dalle Autorità, ha risposto alle domande a lui poste dagli inquirenti a conferma delle indagini in corso. Nel merito, la truffa in cui è incorso l'istante presenta uno schema consolidato: il malcapitato mette in vendita beni di sua proprietà e di valore considerevole su portali di vendita on line; cede il proprio bene accettando in pagamento un assegno circolare.

Il ricorrente non ha preventivamente contattato la banca, che lo avrebbe informato dell'inadeguatezza dell'operazione o avrebbe consigliato un mezzo di pagamento più idoneo. L'assegno circolare può infatti essere considerato un mezzo di pagamento "certo", al pari del denaro contante, solo quando viene estinto presso la banca emittente; nello specifico caso il ricorrente avrebbe dovuto chiedere in pagamento un assegno circolare emesso dalla resistente; avrebbe così avuto la certezza del buon esito dell'assegno circolare. Aggiunge la convenuta che la richiesta di negoziazione dell'assegno circolare è avvenuta presso la filiale di Pesaro dove il ricorrente, noto e stimato medico in città, si è presentato, accompagnato dalla persona con cui è entrato in contatto per la vendita della sua autovettura. Nella denuncia presentata alle autorità parti attrice afferma che *"l'impiegato F.F. mi riferiva che la liquidità dell'assegno verso il mio conto corrente sarebbe avvenuta non prima di due/tre giorni lavorativi"* e quindi il ricorrente era stato informato che la disponibilità della somma inerente all'operazione non era immediata; il cassiere operava quindi correttamente, in linea con quanto viene indicato nelle schede contrattuali della banca inerenti alla negoziazione degli assegni. Dalle evidenze interne della banca risulta, peraltro, una descrizione degli eventi parzialmente differente rispetto a quanto indica nella stessa denuncia dal ricorrente: il ricorrente sostiene infatti che il sedicente acquirente avrebbe fornito il numero di telefono della banca emittente l'assegno; non essendo noti al dipendente della banca i rapporti intercorrenti tra il noto professionista e il suo accompagnatore, la telefonata non può che avere avuto i toni della cortesia e della disponibilità a fornire una assistenza al noto cliente, ma non può essere qualificata come un bene emissione in senso proprio che, ove erogato, presupporrebbe una conferma scritta e documentabile dell'accertamento compiuto. L'istituto di credito

rileva, al contempo, che la lettura e la digitalizzazione dell'assegno presentato per la negoziazione non ha sollevato alcuna anomalia al momento della negoziazione. Va anche sottolineato che il cassiere, per gli assegni circolari emessi da altre banche e negoziati presso la banca non può accertarne l'emissione o il beneficiario. Tanto premesso, la truffa si concretizza per un insieme di fatti e comportamenti imprudenti che concorrono in modo diretto al verificarsi dell'evento dannoso. La resistente chiede, dunque, di dichiarare il ricorso inammissibile per litispendenza e in subordine di rigettarlo nel merito.

3. Nelle repliche, parte ricorrente fa presente che – nel caso di specie – non si configura litispendenza posto che la querela è stata proposta nei confronti di soggetto diverso dalla banca resistente. Quanto alle contestazioni in merito alla bene emissione, laddove la banca presti assistenza, anche a titolo di cortesia, in fase di negoziazione dell'assegno ingenera un affidamento nel cliente nei confronti del quale ha una posizione di protezione.

4. Nelle controrepliche, l'intermediario insiste per il rigetto. Al contempo, deduce che, in presenza del solo incasso "salvo buon fine", il ricorrente non avrebbe dovuto perfezionare la vendita dell'autovettura. Precisa, altresì, l'istituto di credito di non aver erogato un bene emissione – che prevede la conferma scritta della banca emittente previo contatto con mezzi certi e non certo con semplice contatto telefonico, servizio non erogato dalla banca –, ma il cassiere ha fatto una semplice telefonata al numero fornito dal ricorrente, e a lui fornito dal presunto truffatore, certamente confidando che lo stesso ne avesse verificato l'effettiva validità.

DIRITTO

1. Preliminarmente si osserva che l'intermediario resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, per la pendenza di un procedimento penale sui fatti oggetto di controversia. Ebbene, in casi di litispendenza presso l'Autorità giudiziaria, i Collegi territoriali richiedono, ai fini della declaratoria di inammissibilità, innanzitutto la corrispondenza delle due domande sul versante soggettivo, pur essendo le vicende correlate sul piano del fatto. Nel caso di specie, appare esservi una diversità dei soggetti, giacché l'intermediario non è "parte" nel procedimento penale. Si rileva, al contempo, diversità della *causa petendi*, tenuto conto che dinanzi all'Arbitro è dedotta la responsabilità dell'intermediario convenuto, mentre nel procedimento penale si controverte sui reati contestati agli imputati. Ne segue che l'eccezione della resistente non coglie nel segno e non può, dunque, essere accolta (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 14854/2022).

2. Ciò posto, con riferimento alla responsabilità della banca negoziatrice, i Collegi territoriali hanno in più occasioni avuto modo di chiarire che la diligenza dell'istituto di credito nel controllare la genuinità dell'assegno va valutata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., e deve essere commisurata a quella c.d. dell'«*accorto banchiere*». Pacifico è poi che, a proposito di negoziazione di titoli contraffatti, la diligenza professionale del banchiere comprenda anche un esame del titolo a vista, non superficiale. In tale prospettiva, l'intermediario è onerato a dar prova della non rilevabilità *ictu oculi* della falsificazione del titolo (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 1666/2015; Collegio di Napoli, decisione n. 4445/2023; Collegio di Roma, decisione n. 20544 del 2018).

3. A riguardo, da un esame della copia dell'assegno prodotto dalle parti, emergono evidenti incongruenze. Segnatamente, nello spazio per la firma di traenza è riportato l'istituto di credito senza indicazione della completa denominazione sociale dopo la dicitura "BCC". Al contempo, la filiale emittente ("*Bareggio*") risulta inesistente. Inoltre, rispetto agli *standard* fissati dall'ABI con la Circolare

Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, emerge la presenza di linee in calce allo spazio dedicato all'inserimento dei dati del beneficiario, assenti nel modello fac-simile.

4. L'Intermediario sostiene, peraltro, di aver sottoposto l'assegno alla lettura del QR code (o Data Matrix), che è imposta dalle circolari dell'Associazione Bancaria Italiana in fase di negoziazione, senza che venisse rilevata alcuna anomalia. Sul punto occorre far presente che gli assegni dell'intermediario emittente sono dotati di QR code con riquadro bianco su sfondo colorato. Nel caso di specie, il QR code non appare centrato.

5. Tanto premesso, la falsità del titolo in questione non poteva sfuggire ad un attento esame da parte dell'incaricato della banca. Gli elementi probatori richiamati consentono, pertanto, di ravvisare una grave responsabilità della resistente, la quale ha accettato e accreditato l'assegno in evidente violazione degli obblighi di cui all'1176, comma 2, c.c..

6. Sotto diverso profilo, parte ricorrente sostiene che l'incaricato della banca negoziatrice ha chiamato un numero fornitogli dal sedicente acquirente ricevendo la "bene emissione" da un complice del truffatore, senza aspettare di ricevere una conferma scritta. La circostanza viene negata in parte dall'istituto di credito, il quale fa presente che il personale dipendente avrebbe illustrato al ricorrente che la bene emissione non avrebbe garantito la genuinità del titolo, né il buon fine dell'operazione, che si sarebbe verificata solo dopo due o tre giorni lavorativi; di fronte alla richiesta di contattare la banca negoziatrice, per mera cortesia personale, l'agenzia provvedeva ad acquisire i dati e a effettuare straordinariamente la chiamata invocata.

7. In proposito, con riguardo alla richiesta di verifica della bene emissione, si rammenta che la banca negoziatrice può validamente rifiutarsi o comunque declinare esplicitamente la responsabilità del suo esito.

8. Tuttavia, se presta assistenza al portatore sul punto deve richiedere la bene emissione per iscritto e non solo telefonicamente, altrimenti è responsabile per il legittimo affidamento ingenerato nel cliente circa la genuinità dell'assegno. Peraltro, *"nel caso di vendita di un bene di cui il venditore si sia spogliato facendo legittimo affidamento sulla dichiarazione di bene emissione dell'assegno circolare, poi risultato falso, consegnatogli dall'acquirente in pagamento del prezzo, la banca negoziatrice che abbia ingenerato tale affidamento è tenuta al pagamento della somma corrispondente al valore facciale del titolo"* (cfr. infra Collegio di Coordinamento, decisione n. 20978/2020).

9. A quest'ultimo riguardo, si rappresenta che – nel caso di specie – il ricorrente non ha prodotto documentazione attestante l'effettiva consegna all'acquirente del bene compravenduto. Tuttavia, ha prodotto tutti i documenti relativi all'avvenuta compravendita e al passaggio di proprietà del bene mobile registrato.

10. Ne segue che le istanze proposte in ricorso debbano essere accolte. Per l'effetto, l'intermediario è tenuto a corrispondere al ricorrente la somma di euro 8.500,00, oltre interessi legali dalla richiesta al saldo, nonché l'importo di euro 300,00 per spese di assistenza professionale.

11. Peraltro, parte attrice invoca il danno da rivalutazione monetaria sulle somme dovute. A tal riguardo il Collegio osserva che la rivalutazione monetaria va esclusa in quanto trattasi di obbligazione pecuniaria, come tale soggetta al principio nominalistico (art. 1277 c.c.) (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 4144/2012).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 85.000,00, oltre interessi legali dalla richiesta al saldo, nonché l'importo di euro 300,00 per spese di assistenza professionale.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE